

COMUNE DI PINETO
Provincia di Teramo

SETTORE I
"AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"
SEZIONE III
"COMMERCIO E SERVIZI"

REGOLAMENTO
COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
TAXI CON AUTOVETTURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio TAXI.
2. Il servizio di Piazza (TAXI), svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni degli artt.83-85-93 del D.Lgs.30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:
 - a) Legge Quadro 15.01.1992, n.21, per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - b) dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);
 - c) dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - d) dal R.D. 18.06.1991, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza);
 - e) dal R.D. 06.05.1940 n.635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);
 - f) dal Decreto Ministero Trasporti del 18.07.1991;
 - g) dal Decreto Ministro Trasporti del 20.12.1991, n.448;
 - h) dalla Legge 07.08.1990, n.241;
 - i) dal D.P.R. 26.04.1992, n.300;
 - j) dal D.P.R. 09.05.1994, n.407;
 - k) dai Regolamenti C.E. n.543/69, 1463/70; 514/72, 515/72, 1787/73, 2827/77, 2828/77 e n.12/1998;
 - l) dalla legge 05.02.1992, n.104;
 - m) dal D.P.R. 24.07.1977, n.616;
 - n) dal D.Lgs. 18.08.200, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - o) dalla L.R. 07.11.1998, n.124;
 - p) dalla L.R. 27.01.1997, n.8;
 - q) dalla deliberazione del Consiglio Regionale n.39/7 del 05.03.1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
 - r) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale

ART.2

Definizione di servizio Taxi

1. Il servizio TAXI svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, da individuare con apposita deliberazione.
3. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 2, la prestazione è obbligatoria.

ART.3

Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio Taxi viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:
 - l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
 - la distanza del Comune capoluogo di provincia e della più vicina stazione ferroviaria comunale;
 - l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
 - le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.
2. Sempre con deliberazione del Consiglio Comunale si stabiliscono:
 - le tariffe;
 - le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - i criteri per la determinazione del servizio;
 - le aree pubbliche dove possono sostare le autovetture che esplicano tale attività;
 - i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio Taxi.

ART.4

Requisiti per esercitare il servizio

1. Per esercitare il servizio di Taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenza superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di taxi ai sensi dell'art.3.
3. La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi è riservata strettamente al titolare che abbia la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo.
4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (Autobus-Minibus-Veicoli) anche se rilasciata da Comuni diversi. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Ai sensi dell'art.7 della legge 15 gennaio 1992, n.21, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 08.08.1985, n.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
1. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio Taxi deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) residenza o sede legale in uno degli Stati dell'Unione Europea;
 - b) idoneità professionale all'esercizio del servizio di Taxi, comprovata, mediante copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell'art.6 della Legge n.21/1992 e della L.R.n.124/1998, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di

conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;

- c) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
- d) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- e) iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di trasporto di persone, qualora lo richieda la natura giuridica del soggetto interessato, ai sensi della normativa vigente;
- f) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure, a condizioni di reciprocità, di altro Stato.

Il predetto requisito può essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 e successive modifiche.

Per le persone diverse da quelle individuali, si fa riferimento alla sede legale dell'impresa;

- g) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art.5;
- h) essere esente da malattia o da altri stati fisici incompatibili con l'esercizio del servizio;
- i) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni.

ART.5

Cause di impedimento al rilascio della licenza

1. Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio Taxi:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di servizio Taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento o comunque in modo abusivo;
 - b) l'essere incorso in condanne irrevocabili per i reati di cui all'art.4, comma 1, lettera a), b) e c) del D.M. 20 dicembre 1991, n.448, senza che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) l'essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
 - d) l'essere stati sottoposti a misure di prevenzione adottate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
 - e) l'essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.
1. L'accertamento dell'assenza degli impedimenti di cui al comma precedente è effettuato nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 del predetto art.4 del D.M.20 dicembre 1991, n.448.

2. Costituisce, altresì, impedimento soggettivo lo svolgimento di altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

ART.6

Modalità per il rilascio della licenza

1. Per l'assegnazione delle licenze per l'esercizio del servizio Taxi, l'Amministrazione Comunale emana apposito avviso pubblico, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 e nei cui confronti non ricorrono le cause di impedimento di cui all'art.5.
2. L'avviso pubblico di cui al precedente comma 1 contiene il numero delle licenze da assegnare, i requisiti necessari per il rilascio, modalità e termini di presentazione delle domande e di formazione della graduatoria.
3. L'avviso pubblico è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni ed entro lo stesso termine, a pena di inammissibilità, devono essere presentate le domande per l'assegnazione delle licenze.
4. Le domande, in bollo, possono essere presentate esclusivamente, a pena di inammissibilità, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di invio della domanda a mezzo raccomandata, si considera quale data di presentazione quella risultante dal timbro a data stampato dall'Ufficio Postale accettante.
5. Le domande, con sottoscrizione autenticata dell'interessato devono contenere:
 - a) le generalità del richiedente,
 - b) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dall'art.4;
 - c) le dichiarazioni relative all'assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.5;
 - d) i titoli di cui al successivo articolo posseduti ai fini della formazione della graduatoria per il rilascio della licenza.
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'Ufficio competente ne verifica la regolarità, accerta il possesso dei requisiti di partecipazione, richiede d'ufficio le certificazioni necessarie, informa gli interessati sulle modalità di utilizzo dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15 ed il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, e ricorre alla richiesta di certificazioni e di esibizioni documentali all'interessato esclusivamente laddove necessario e nell'ipotesi in cui occorra verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
2. In caso di domande irregolari o incomplete, l'ufficio competente ne richiede la regolarizzazione, assegnando agli interessati il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso infruttuosamente il predetto termine, si procede all'esclusione dell'interessato.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'Ufficio competente provvede a predisporre la graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti secondo il punteggio previsto nel successivo art.7.

ART.7

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di cui al precedente art.6, è formata sulla base del punteggio complessivo assegnato e dato dalla somma dei seguenti punti attribuiti secondo le seguenti modalità:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore trasporto persone: punti 1 (uno) per ogni anno complessivo di anzianità fino ad un massimo di 5 (cinque) punti.
All'eventuale periodo residuo superiore a 6 (sei) mesi è assegnato 1 (uno) punto;
 - b) proprietà o disponibilità in leasing alla data della domanda di idoneo autoveicolo da adibire al servizio, punti 3 (tre);
1. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione della licenza, l'aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
2. Costituisce altresì, titolo preferenziale, a parità di punteggio, la maggiore anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
3. La licenza è assegnata con determinazione del Responsabile del servizio competente, sulla base della graduatoria formata ai sensi del presente articolo e nei limiti delle licenze disponibili.

ART.8

Rilascio della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio Taxi è rilasciata dal responsabile del servizio competente.

ART.9

Trasferibilità della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge 15.01.1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
1. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del responsabile del servizio, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge 15.01.1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART.10

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del Taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge 15.01.1992, n.21, in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida,
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
1. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6, della legge 15.01.1992, n.21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
2. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo del citato art.6 della legge 15.01.1992, n.21, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dal presente regolamento.

ART.11

Caratteristiche delle vetture

1. Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "**TAXI**".
2. Le autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
3. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
4. Ogni autovettura adibita al servizio di Taxi deve essere munita di una targa, con la scritta in nero "**servizio pubblico**" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente, che deve essere applicata sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.
5. Ai sensi del Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n.283 del 1° dicembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di Taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere bianca.

ART.12

Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.

ART.13

Turni ed orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART.14

Inizio del servizio

1. L'assegnatario della nuova licenza comunale ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, l'Amministrazione Comunale dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo.

ART.15

Sospensione della licenza

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione è preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, contenente l'invito a fornire giustificazioni e chiarimenti al riguardo, entro il termine di venti giorni.
3. Decorso infruttuosamente il termine assegnato o nel caso in cui non vengono accolte le giustificazioni presentate, il responsabile del servizio adotta il provvedimento di sospensione entro i successivi trenta giorni, motivando il rigetto dell'istanza difensiva.
4. Del provvedimento di sospensione deve essere informato il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale.

ART.16

Revoca della licenza

1. La licenza comunale di esercizio viene revocata con provvedimento, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante e che non sia in possesso dei requisiti prescritti;
 - c) quando l'attività non risulti esercitata nel rispetto delle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

- d) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
 - f) quando si sia intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
1. Nei casi di cui al comma 1, adeguatamente accertati e documentati, il responsabile del servizio procede alla contestazione dell'addebito all'interessato assegnandogli un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di scritti o memorie difensive.
Decorso tale termine e ove non vengono accolte giustificazioni addotte, la medesima autorità irroga il provvedimento di revoca, entro i successivi trenta giorni, motivando il rigetto delle istanze difensive.
 2. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato, contestualmente alla sua adozione, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e al Settore Trasporti della Giunta Regionale per le determinazioni di competenza.

ART.17

Decadenza della licenza

1. La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo del responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
 - b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che entro 180 (centottanta) giorni lo stesso sia stato sostituito;
 - f) morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art.9;
1. In caso di decadenza, il responsabile del servizio competente, deve procedere alla relativa declaratoria entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza del verificarsi della stessa.
2. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato, contestualmente alla sua adozione, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e al Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

ART.18

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART.19

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
 - c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - d) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria.
1. I veicoli adibiti al servizio di Taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente.
3. Il servizio di Taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
4. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art.15 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ART.20

Divieti dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi

1. Ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi è fatto divieto:
 - a) far salire sulla vettura persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo.

ART.21

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART.22

Trasporto degli handicappati

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di Taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

ART.23

Contravvenzioni

1. Ferme le disposizioni concernente la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, sono puniti ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 27 marzo 2001 e successive eventuali modificazioni.

ART.24

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione delle tariffe, adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo, fatto comunque salvo il controllo di legittimità del CO.RE.CO. di cui all'art.17 della legge 15 maggio 1997, n.127.

ART.25 Abrogazione

1. Il regolamento per l'esercizio del servizio Taxi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 15 marzo 1980 è revocato con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART.26 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni di leggi esistenti, nonché ad altri Regolamenti Comunali ove essi siano integrativi dell'attuale per servizi connessi e similari.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le necessarie attività di pubblicazione e controllo degli organi preposti.